

DPCM 22.03.2020 – sintesi

Attività CONSENTITE ⁱ	Attività produttive industriali e commerciali espressamente indicate nell' Allegato 1 e individuate con il relativo codice ATECO		art. 1 comma 1 lett. a)
	Attività che erogano servizi di pubblica utilità ⁱⁱ o servizi essenziali di cui alla l.n. 146/90 ⁱⁱⁱ		art. 1 comma 1 lett. e)
	Attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari		art. 1 comma 1 lett. f)
	Attività comunque funzionali a fronteggiare l'emergenza		art. 1 comma 1 lett. f)
Attività che possono proseguire nel rispetto di condizioni ^{iv}	Attività organizzate in modalità a distanza o lavoro agile		art. 1 comma 1 lett. c)
	Attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'Allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali	Previa COMUNICAZIONE al Prefetto ^v	art. 1 comma 1 lett. d)
	Attività a ciclo produttivo continuo e dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti Non è necessaria la comunicazione, se l'attività degli impianti è finalizzata ad erogare un servizio pubblico essenziale	Previa COMUNICAZIONE al Prefetto ^{vi}	art. 1 comma 1 lett. g)
	Attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale	Previa AUTORIZZAZIONE del Prefetto	art. 1 comma 1 lettera h)
Attività SOSPESE	Tutte le altre attività produttive industriali e commerciali non espressamente elencate nell'allegato 1 e non rientranti nelle categorie per cui è consentita la prosecuzione		art. 1, comma 1 lett. e)
	Le attività sospese con DPCM 11.03.20 e Ordinanza del Ministero della salute del 20.03.20 – i cui termini di efficacia sono prorogati al 3.04.20		
	Il servizio di apertura al pubblico dei musei e altri istituti e luoghi di cultura di cui all'art 101 del codice dei beni culturali ed i servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o da remoto		art. 1, comma 1 lett. e)

DPCM 22.03.2020 – sintesi

ⁱ Le attività non sospese dovranno comunque rispettare i contenuti del **Protocollo** di regolamentazione delle misure anti – contagio del 14.03.20.

ⁱⁱ Non vi è una definizione unitaria ed univoca di **servizi di pubblica utilità**. Facendo riferimento alla l.n. 481/1995, laddove si rinvia ai *servizi che devono essere assolutamente garantiti agli utenti finali*, si può ritenere che costituiscono servizi di pubblica utilità i servizi di comunicazione elettronica, postali, di trasporto, di energia elettrica, di gas, di acqua.

ⁱⁱⁱ Si rinvia all'art. 1 comma 2, l.n. 146/1990 per l'indicazione dei **servizi pubblici essenziali**:

a) per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico; la sanità; l'igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili; l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione; i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali; l'apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per quanto concerne la tutela della libertà di circolazione; i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole;

c) per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale, nonché gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti a diritti della persona costituzionalmente garantiti; i servizi di erogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio bancario;

d) per quanto riguarda l'istruzione; l'istruzione pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e l'istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;

e) per quanto riguarda la libertà di comunicazione; le poste, le telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica.

^{iv} Idem come in nota i)

^v La *previa comunicazione* andrà indirizzata al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva di cui si chiede la prosecuzione. Il Prefetto potrà sospendere le attività, qualora non riscontri la sussistenza delle condizioni individuate dalla menzionata lett d). Fino all'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

^{vi} Idem come in nota v)